



Personale

Di norma, agli uffici è assegnata una dotazione minima pari almeno a due unità, individuate nell'ambito del personale in servizio presso i rispettivi Consigli regionali e/o provinciali.

In Emilia-Romagna, il garante si avvale della collaborazione di due unità dedicate e di una struttura di supporto trasversale ai tre istituti di garanzia presenti in regione (oltre al garante infanzia, garante detenuti e difensore civico).

In Friuli Venezia Giulia, il garante è assistito dalla struttura organizzativa Servizio Organi di Garanzia, istituita presso la Segreteria Generale, Area Generale del Consiglio.

In Calabria, il garante si avvale, previa intesa, della collaborazione del personale assegnato dal Consiglio regionale, scelto sulla base del possesso delle competenze e professionalità adeguate ai compiti da svolgere.

È di norma prevista la possibilità per i garanti di avvalersi della collaborazione di personale esterno per lo svolgimento di prestazioni specialistiche e quindi tramite bandi ad evidenza pubblica.

In Veneto, dal 2016 il personale di alta professionalità viene garantito attraverso un accordo di cooperazione stipulato con l'azienda socio-sanitaria n. 3 Serenissima di Venezia.

Il personale del garante dei minori della provincia autonoma di Trento è il medesimo adibito all'Ufficio del Difensore civico e non è stato aumentato con l'aggiunta della funzione di garante dei minori.

In Campania è attiva una convenzione con un'associazione di volontariato del territorio che coadiuva il garante nello svolgimento delle attività previste dal programma annuale di attività.

Nella regione Umbria, la Giunta provvede con regolamento a disciplinare l'organizzazione degli uffici, i requisiti

professionali del personale e le modalità di funzionamento dell'ufficio.

Nella provincia di Bolzano il garante si avvale di una struttura, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è posta alle sue dipendenze funzionali e il personale opera alle sue dirette dipendenze, garantendo a tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.

In Piemonte, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione dell'Ufficio del garante, i requisiti professionali del personale, di cui ne promuove la formazione specifica, e le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del garante; il garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalersi di consulenti ed interpreti, e può operare in collegamento con l'assessore regionale di riferimento e con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.

In regione Lombardia il garante si avvale della dotazione organica dell'ufficio per il difensore regionale ed altre *Authority* regionali, che comprende personale di ruolo del Consiglio regionale e personale distaccato dalla Giunta regionale in attuazione a convenzione ad hoc; per l'esercizio delle specifiche funzioni sono poste alle dipendenze funzionali in via esclusiva due unità di categoria D (di cui 1 in assegnazione dal 1.3.2017) ed è assistito dal personale assegnato alla segreteria dell'ufficio.

Soltanto nella regione Umbria il garante non è distaccato dal servizio.

Il garante in Sicilia non dispone ancora né di ufficio né di personale.





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

Addetto segreteria (categoria B)	Addetto amministrativo contabile (assistente C)	Specialista giuridico (D)	Specialista Sanità e servizi sociali (D)	Altro	Posizione organizzativa	Dirigente	Collaboratore esterno	Volontario	
								Assegnista, borsista o tirocinante oneroso e non	-
Basilicata	-	1	-	-	1 funzionario amministrativo (Cat. D)	-	1	-	-
Calabria	1 Operatore Informatico Ctg B3	1 istruttore amministrativo Ctg C1	1 esperto giuridico-legale (avvocato) Ctg D3	-	-	-	-	-	4 (1 addetto segreteria, 1 giuridico, 1 sanità e sociale, 1 altro)
Campania	1 funzionario	1 funzionario	-	-	-	-	-	-	Preveduta possibilità di attivazione
Emilia-Romagna	1 personale trasversale	1 personale trasversale	1	1	1 unica con garante detenuti	1 personale trasversale	-	-	1



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome

Addetto segreteria (categoria B)	Addetto amministrativo contabile (assistente C)	Specialista giuridico (D)	Specialista sanità e servizi sociali (D)	Altro	Posizione organizzativa	Dirigente	Collaboratore esterno	Volontario
								Assegnista, borsista o tirocinante oneroso e non
Friuli Venezia Giulia	1	-	-	5 specialisti amm.v.o economico (cat. D) 2 specialisti tecnici (cat. D) 1 specialista turistico culturale (cat. D)	1	1 Dirigente per l'Area Garanzie	-	-
Lazio	1	-	-	4 Cat D prof. amm.v.o di cui 1 part time 70% 1 cat. B prof. amm.v.o (LazioCreo)	1	1	-	-
Liguria	-	-	-	1 psicologa cat D (part time 50%)	-	-	-	-
Lombardia	1	2 (di cui 1 part time all'80%)	1	-	1 ass. soc/ pedagogista	-	-	-
Marche	1	3	4	-	1 (cat. B) Psicologo 1 (cat. B) Informatico 1 (cat. D) Psicologo	1	1	-





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

Addetto segreteria (categoria B)	Addetto amministrativo (assistente C)	Specialista giuridico (D)	Specialista Sanità e servizi sociali (D)	Altro	Posizione organizzativa	Dirigente	Collaboratore esterno	Assegnista, borsista o tirocinante oneroso e non	Volontario
Piemonte	-	1	1 part time	-	-	-	-	-	-
Puglia	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	1 categoria protetta + 1 part-time al 90% in comando dalla Giunta regionale	1 part-time al 90% in comando dalla Giunta regionale	-	-	1 in comando dalla Giunta regionale	6 (4 giuristi, 1 psicologo, 1 esperto in diritti umani) personale di alta specializzazione garantito attraverso l'accordo di cooperazione con Aulss 3 per complessive 70 ore settimanali	-	-	-
Provincia Autonoma di Bolzano	-	1	2	1 psicologo in assegnazione	-	-	-	-	-
Provincia Autonoma di Trento	4	-	4	-	-	-	-	-	-



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome

Convenzioni con soggetti esterni

È di norma prevista la possibilità per i garanti di stipulare convenzioni, accordi e protocolli di intesa con enti e associazioni.

Convenzioni con soggetti esterni	
Basilicata	Protocolli di intesa con: 1) Presidente Associazione Children Lab 2) Presidente Tribunale Ordinario di Potenza 3) Presidente f.f. Tribunale Per i Minorenni di Potenza 4) Rotary Club Potenza Torre Guevara 5) Presidente f.f. Tribunale Ordinario di Matera 6) Centro Rham di Matera 7) ASD Vito Lepore 8) UNLA di Ferrandina
Calabria	Sottoscrizione di Protocolli d'intesa
Campania	Associazione di volontariato
Emilia-Romagna	Chiuse le convenzioni avviate dal precedente garante. In corso d'anno se ne avvieranno delle nuove
Friuli Venezia Giulia	Sottoscrizione di Protocolli d'intesa: - 1. Protocollo d'intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona, la Commissione regionale per le pari opportunità, il CORECOM FVG, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia, sul "coordinamento di attività per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo". -2. Protocollo d'intesa tra Garante regionale dei diritti della persona, A.N.C.I. F.V.G. e Federsanità/A.N.C.I. – Federazione Friuli Venezia Giulia per progetto "Sindaci garanti dei diritti della persona". -3 Convenzione con l'Ordine degli Assistenti Sociali del FVG.
Lazio	Sottoscritti protocolli d'intesa
Liguria	Convenzioni: 1) Unicef 2) Università di Genova facoltà di Giurisprudenza Corso in Servizio Sociale 3) Croas Liguria (Ordine Regionale Assistenti Sociali)
Lombardia	Sottoscritti alcuni Protocolli di collaborazione
Marche	Sottoscritti alcuni Protocolli di collaborazione e Convenzioni
Piemonte	La Garante per il Piemonte sta predisponendo un Protocollo di intesa con L'Ordine degli Assistenti Sociali di Piemonte e Valle d'Aosta ed ha aderito ad un progetto che la vede coinvolta come Partner e membro della Cabina di Regia
Puglia	Convenzione con il Comitato Nazionale per l'Unicef per la realizzazione di percorsi formativi per tutori volontari
Sicilia	-
Umbria	
Veneto	Accordo di cooperazione con Azienda ulss 3 Serenissima (VE) per la costituzione di un supporto professionale di alta specializzazione; Protocollo con Ordine professionale degli Assistenti Sociali del Veneto per la formazione
Provincia Autonoma di Bolzano	Sottoscritti numerosi Protocolli di collaborazione
Provincia Autonoma di Trento	Protocollo d'intesa per collaborazione con Centro per la Mediazione della Regione Trentino-Alto Adige per adeguato ascolto minore.





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

Rapporti con altre figure di garanzia

Dove presenti, è di norma prevista la collaborazione dei garanti con le altre Autorità di garanzia (Difensore civico, garante dei detenuti, Corecom) per la gestione di situazioni di interesse comune.

	Altre figure di garanzia	Altro
Basilicata	Difensore civico, Corecom	-
Calabria	Difensore civico, Corecom	-
Campania	Garante detenuti e Difensore Civico	-
Emilia-Romagna	Corecom, Difensore civico, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale	-
Friuli Venezia Giulia	Organo Collegiale = Presidente per Infanzia + Vicepresidente per detenuti + Componente per persone a rischio discriminazione Corecom e Commissione regionale per le pari opportunità	Cfr. Pareri su pdl e atti di indirizzo e programmazione della Giunta regionale (quindi rapporti previsti con Consiglio e Giunta)
Lazio	Difensore civico, Corecom, Garante dei detenuti	- Osservatorio regionale minori - Tribunale per i Minorenni di Roma
Liguria	Reciproci invii o segnalazioni con il Difensore civico	No
Lombardia	Difensore regionale e altre autorità di garanzia può coordinarsi in merito a situazioni di interesse comune nell'ambito delle rispettive competenze Corecom collabora a vigilare sulla programmazione radio televisiva, a mezzo stampa, audiovisiva e telematica per segnalare eventuali trasgressioni	Osservatorio regionale sui minori; Osservatorio regionale sull'integrazione e la multi-etnicità e osservatori tematici istituiti dalla Regione e con essa convenzionati; Enti proposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione
Marche	Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna; Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)	Associazioni, Enti Pubblici, Tribunale Minorile, Procura Minorile
Piemonte	Difensore Civico, Corecom, Garante dei detenuti regionale e comunale	-
Puglia	Garante dei detenuti per condivisione struttura e organico e per realizzazione di progetti e attività su ambiti di comune interesse	No
Sicilia	-	-
Umbria	Garante detenuti Difensore civico	-





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome

Rapporti con gli organi istituzionali

I garanti sono di norma chiamati a riferire ai rispettivi Consigli regionali/provinciali sull'andamento delle proprie attività e a presentare una relazione sulle attività svolte.

a) Rapporti con il consiglio regionale/provinciale

Ufficio di Presidenza	Consiglio regionale	Commissioni	Commissione deputata (se esistente)	Proposte all'Assemblea legislativa dall'atto della nomina	Proposte di modifica della legge regionale istitutiva
Basilicata	Presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza e sulle attività svolte	IV Commissione Consiliare Permanente: audizione su Proposte di legge in materia di minori			
Calabria	Il Garante riferisce ogni sei mesi sull'attività svolta ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente Relazione sull'attività svolta	Su richiesta o richiesta in audizione			L.R. 23 novembre 2016 nr. 36 /Modifiche alla L.R. 12.11.2004 n.28





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

Ufficio di Presidenza	Consiglio regionale	Commissioni	Commissione deputata (se esistente)	Proposte all'Assemblea legislativa dall'atto della nomina	Proposte di modifica della legge regionale istitutiva
Campania	Si	Presentazione della relazione sull'attività svolta, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse	Si No	Modifica della Durata dell'incarico e possibilità di aprire sedi decentrate Esito: positivo	Si
Emilia-Romagna	Invio, entro il 31 marzo di ogni anno, della Relazione annuale sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente di Giuria	L'Assemblea legislativa, su proposta dell'UP, esamina e discute la Relazione entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni	Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta	Sta per essere terminata una ricerca volta ad analizzare l'impatto delle figure di garanzia e ad elaborare proposte di modifica o linee guida	No La L.R. n. 9 del 16 maggio 2014, come modificata dalla LL.RR. 14 novembre 2014, n. 24, 29 dicembre 2015, n. 33 e 29 dicembre 2016, n. 24, ha apportato una modifica all'anorma finanziaria
Friuli Venezia Giulia	Il Garante presenta all'UP il programma di attività e la Relazione sull'attività svolta	Presentazione della Relazione annuale sulla situazione dei soggetti destinatari degli interventi (art. 13, l.r. 9/2014). Il Garante formula, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su p.d.l. e sollecita l'intervento legislativo laddove ne ravrà la necessità od opportunità (art. 7, c. 1, lett. e), f) l.r. 9/2014)	No	No Il Garante riferisce ogni sei mesi alla commissione consiliare permanente competente in materia di servizi sociali	No Il Garante presenta al Consiglio regionale la Relazione annuale
Lazio	No		Si		No





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

Ufficio di Presidenza	Consiglio regionale	Commissioni	Commissione deputata (se esistente)	Proposte all'Assemblea legislativa dall'atto della nomina	Proposte di modifica della legge regionale istitutiva
Puglia	Presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, della relazione sull'attività svolta				
Sicilia	Relazione annuale a Presidenza e Giunta			Relazione semestrale alla Commissione legislativa competente – Assessore per la famiglia, Assessore per la salute	
Umbria				Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante	No
Veneto	Invio, entro il 31 marzo, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente	Si		Presentazione e discussione della relazione annuale in Commissione V	No
Provincia Autonoma di Bolzano				Il Garante può essere sentito dalle commissioni consiliari in ordine a problemi e iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani	
Provincia Autonoma di Trento		Si	Invio della Relazione annuale sull'attività svolta	Su chiamata o richiesta in audizione	No



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome

b) Rapporti con la giunta regionale/provinciale

	Giunta	Assessorati
Basilicata	Promozione di iniziative comuni per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e partecipazione a tavoli tecnici	-
Calabria	Rapporti di collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi sociali della Giunta regionale	Assessorato alle Politiche Sociali
Campania	Il Garante riferisce semestralmente alla Giunta regionale ed sull'attività svolta	Sì
Emilia-Romagna	Invio della Relazione annuale al Presidente di Giunta entro il 31 marzo di ogni anno	Promozione di iniziative congiunte per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza
Friuli Venezia Giulia	Presentazione della Relazione annuale e di atti di pianificazione o indirizzo della Regione	No
Lazio	Riferisce di norma ogni sei mesi alla Giunta regionale	Sì
Liguria	No	No
Lombardia	No	Promozione di iniziative congiunte per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza In itinere tavoli per la redazione di linee guida e protocollo per l'istituzione elenco dei tutori volontari
Marche	L'Autorità invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.	
Piemonte	Il Garante invia al Presidente della Giunta la Relazione annuale dell'attività svolta entro il 31 marzo	Per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante opera in collegamento con gli Assessorati alle Politiche Sociali, alle Politiche Giovanili e all'Istruzione
Puglia	No	Tavoli per la redazione di linee guida
Sicilia	Relazione annuale	Relazione semestrale
Umbria	-	Sì
Veneto	No	Direzione regionale Servizi sociali e Direzione programmazione sanitaria
Provincia Autonoma di Bolzano	Il Garante invia la Relazione annuale delle attività alla Giunta provinciale, al Consiglio provinciale e al Consiglio dei Comuni. Il Garante presenta alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredata della relativa previsione di spesa per l'approvazione. Il Garante viene sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani.	-
Provincia autonoma di Trento	Acquisizione di osservazioni in merito ad atti amministrativi generali, regolamenti e disegni di legge in materia di minori	No





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

Applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo e obblighi di trasparenza ex D. Lgs 33/2012

	Applicazione o meno della disciplina	Funzionario (D)	Posizione organizzativa	Dirigente	Garante	Altro	Sito della trasparenza
Basilicata	Sì	x			x		http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/siste/Consiglio/detail.jsp?ctype=1040&id=596798
Calabria	Sì	x			x		http://www.garanteinfanzia.consrc.it
Campania	Sì				x		http://www.consiglio.regione.campania.it/TraspAmm/index.jsp
Emilia-Romagna	Sì	x					http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/
Friuli Venezia Giulia	No per quanto riguarda le segnalazioni				x		http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/alt/
Lazio	Sì		x	x	x		http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=trasparenzacontenutidettaglio&d=1#W0ymdrEgUdU
Liguria	No	x					
Lombardia	Sì						http://www.consiglio.regione.lombardia.it/servizi/amministrazionetrasparente
Marche	Sì	x					http://www.ombudsman.marche.it/amministrazione_trasparente/index.php
Piemonte	No				x		http://trasparenza.cr.piemonte.it
Puglia	No						http://trasparenza.regione.puglia.it
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	No						
Veneto	No						-
Provincia Autonoma di Bolzano	No						http://www.consiglio-bz.org/it/service/amministrazione-trasparente.asp
Provincia autonoma di Trento	No						http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome

Osservazioni conclusive

La rilevazione compiuta permette di trarre alcune considerazioni conclusive di carattere generale. Da un lato è evidente che il processo istitutivo dei garanti sul territorio italiano, ormai con pochissime eccezioni, ha registrato passi avanti. Solo Abruzzo e Valle d'Aosta restano infatti prive di una figura di garanzia a tutela dei diritti dei minori, mentre in Molise, Sardegna e Toscana si è in attesa di nomina.

Il dato che tuttavia emerge da quanto analizzato è la rilevante disomogeneità che caratterizza la legislazione delle regioni e delle province autonome, disomogeneità che si riflette in tutti gli ambiti della ricerca. A partire dalla denominazione, passando per i finanziamenti stanziati, sino alle funzioni assegnate e ai rapporti con le altre istituzioni, pur nell'identità delle finalità ultime – garantire l'effettività e l'esigibilità dei diritti delle persone di minore età come sanciti dalle carte internazio-

nali e dalla normativa interna – la concreta attuazione di tali scopi differisce di regione in regione e nelle province autonome.

Pur nell'imprescindibile rispetto delle autonomie locali, fondamentali per valorizzare le specificità legate al territorio e la maggiore prossimità alle esigenze e ai bisogni delle persone di minore età, non può non essere evidenziato il rischio di sostanziali diseguaglianze nella tutela dei bambini e dei ragazzi, particolarmente evidente con riferimento alle risorse - finanziarie, strutturali e organizzative - messe a disposizione dalle regioni e dalle province autonome, cui inevitabilmente corrispondono diverse possibilità di azione e di risultato.

Fondamentale si rivela così il lavoro della Conferenza di garanzia, che risulta sede prioritaria per facilitare la comunicazione tra le istituzioni coinvolte, favorire la disseminazione di *best practices* e implementare una linea di azione comune per rendere sempre più efficace ed effettiva – su tutto il territorio nazionale – la promozione e la tutela dei diritti delle persone di minore età.





**7. La tutela: un istituto in evoluzione.
 Raccolta dati sperimentale elaborata con il
 contributo del Ministero della giustizia e dei
 garanti delle regioni e delle province autonome***

Indice

Cenni ricognitivo-introduttivi	143
I. La tutela nell'ordinamento giuridico italiano	148
II. L'attività dell'Autorità garante	151
III. Obiettivi del lavoro... <i>in progress</i>	152
IV. Premessa metodologica	152
SEZIONE I: I dati del Ministero della giustizia	
I risultati finali su base nazionale	154
Analisi del dato emerso	154
Tempo medio di nomina del tutore	154
Utilizzo della tutela pubblica e privata	155
Presenza, forma e organi di monitoraggio	155
Il prospetto finale	156
Individuare le problematiche: i risultati su base regionale	157
Regione Calabria	158
Regione Campania	159
Regione Emilia Romagna	160
Regione Friuli Venezia Giulia	161
Regione Lazio	162
Regione Lombardia	163
Regione Marche	164
Regione Molise	165
Regione Piemonte	166
Regione Puglia	167
Regione Sardegna	168
Regione Sicilia	169
Regione Toscana	170
Regione Trentino Alto Adige	171
Regione Umbria	172
SEZIONE II: Rilevazione dati garanti regionali e delle province autonome	
	173

* La presente rilevazione
 è stata realizzata con la
 collaborazione di
 Angelica Grisolia.
 Si ringraziano il Ministero
 della giustizia, gli uffici
 giudiziari, i garanti regionali
 e delle province autonome
 che hanno contribuito alla
 raccolta dei dati.





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Allegato 7. La tutela: un istituto in evoluzione. Raccolta dati sperimentale elaborata con il contributo del Ministero della giustizia e dei garanti delle regioni e delle province autonome

Cenni ricognitivo-introduttivi

Il quadro europeo di riferimento.

Quando un fanciullo è privato della cura genitoriale, gli Stati appartenenti all'Unione europea provvedono alla nomina di un tutore. Tuttavia, in mancanza di una definizione comune, ciascuno Stato attribuisce al termine "tutore" un significato diverso per quanto riguarda il mandato e le funzioni attribuite. Anche la stessa terminologia varia da Stato a Stato: si può riscontrare, infatti, anche l'uso di "rappresentante" o "rappresentante legale", senza che vi sia sempre coerenza per quanto riguarda il contenuto del mandato.

Nella maggior parte degli Stati, l'istituto della tutela è disciplinato dal diritto civile o dal diritto di famiglia, anche se in alcuni casi (come avviene in Lettonia) tale responsabilità ricade nell'ambito del diritto amministrativo. Inoltre, viene sovente stabilito che le funzioni della tutela siano gestite dai servizi sociali a livello locale, mentre pochi hanno istituito un'autorità centrale. Per quanto concerne la tutela dei *minori* non accompagnati, tutti gli Stati dell'Unione hanno stabilito che la protezione in questi casi, avvenga all'interno del proprio territorio, indipendentemente dalla nazionalità del fanciullo. Tuttavia, manca uniformità fra le leggi statali rilevanti. Innanzitutto, nella quasi totalità dei casi, gli Stati dell'Unione, compresi quelli che hanno norme speciali a tutela dei *minori* non accompagnati, non hanno stabilito una normativa specifica e completa a garanzia dei *minori*, che dunque, in linea di massima, viene disciplinata dalle norme comuni di diritto civile o dal diritto di famiglia, senza che vi sia alcuna distinzione connessa al particolare status. Unica eccezione l'Italia. Il 29 marzo è

stata approvata la legge "Disposizioni in materia di misure di protezione dei *minori stranieri* non accompagnati" (l. 7 aprile 2017, n. 47), che ha l'obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei *minori* e definire una disciplina organica che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento.

In particolare, riguardo l'istituto della tutela, la citata proposta prevede all'articolo 11 (Elenco dei tutori volontari), che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università".

Mandato e durata del tutore variano da Stato a Stato. Il mandato può essere ampio e coprire tutti gli aspetti relativi alla tutela, oppure essere limitato e determinato di volta in volta nell'atto di nomina. In quest'ultimo caso, i doveri e la durata dipendono dalla specifica situazione in cui versa il *minore*, in particolare il suo status di migrante o l'esistenza di procedimenti giudiziari a suo carico. In Fran-





cia, ad esempio, per i *minori stranieri* la legge prevede la nomina di un amministratore *ad hoc*, i cui compiti sono decisi dalle autorità giudiziarie competenti. Nel caso in cui si sia di fronte a un bambino in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio, generalmente viene fatto prevalere lo status di migrante su quello di fanciullo: di conseguenza, viene solitamente nominato un rappresentante con poteri più limitati, collegato alle autorità competenti in materia di immigrazione, ma privo di una formazione specifica nella tutela dei bambini. Tutto ciò a discapito della protezione. Vi sono inoltre casi in cui la tutela viene delegata a più soggetti o istituti, a cui sono attribuite diverse mansioni. Ad esempio, in Repubblica Ceca il custode (*poručník*) è responsabile del benessere e degli interessi del bambino, mentre il tutore (*opatrovník*) ha un mandato limitato alla rappresentanza in determinati procedimenti. Lo stesso avviene in Portogallo, dove il *guardião* rappresenta giudizialmente il bambino, mentre il *tutor* esercita i diritti e doveri genitoriali nella sua cura.

In alcune Regioni della Germania era comune nominare avvocati come tutori complementari (*Ergänzungspfleger*) con specifici compiti, relativi, in particolare, alle procedure connesse all'asilo e alla migrazione. La legge tedesca prevede che gli *Ergänzungspfleger* assistano i genitori o i tutori legali nella gestione di alcuni compiti, quando si ravvisi una carenza nelle conoscenze legali specifiche, necessarie in determinate situazioni. In questi casi, il tutore rappresenta il bambino in materia di alloggio o educazione e, nello stesso momento, un *Ergänzungspfleger* lo rappresenta nelle procedure di asilo. Dal 2013, a seguito della sentenza della Corte suprema tedesca (decisione XII ZB 530/11), i tutori complementari sono stati aboliti e, di conseguenza, alcuni Länder hanno introdotto la figura del co-tutore (*Mitvormund*, sezione 1775 del

Codice civile tedesco).

In Slovacchia viene nominato un custode (*opatrovník*), con compiti specifici determinati dal tribunale nell'ambito di misure preliminari per la salvaguardia del bambino, mentre un tutore (*poručník*) con un mandato più ampio può essere nominato in un momento successivo.

In Irlanda, la nomina di un tutore *ad litem* è finalizzata alla rappresentanza del bambino in diversi procedimenti, come – ad esempio – quelli collegati alla sua cura. La “Child and Family Agency” è responsabile del benessere del bambino e gli assegna un assistente sociale che si occupi di tutti gli aspetti a ciò connessi, come l’educazione e la salute.

Ad eccezione di pochi Stati – come la Polonia – la tutela può essere esercitata solo da persone fisiche. La scelta di un istituto è spesso seguita per i bambini non accompagnati, o vittime di traffico, identificati in un Paese diverso da quello di origine. In questi casi, la nomina del tutore può avvenire a seguito di una decisione interna (come avviene in Austria, Irlanda e Paesi Bassi), oppure essere adottata dell'autorità giudiziaria (come avviene in Polonia). In Bulgaria, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Portogallo e Romania, quando viene nominato un istituto, la tutela viene affidata al suo legale rappresentante, il quale delega le specifiche mansioni ai suoi dipendenti, mentre in alcuni Stati – come l’Austria, la Grecia e la Slovenia – è possibile una delega anche a terzi.

Il sistema delle istituzioni cui viene affidata la tutela dei *minori* non accompagnati è generalmente gestito a livello locale. In alcuni Stati, invece, le responsabilità sono condivise a livello regionale e locale: ciò avviene in particolare in Polonia, Belgio, Danimarca e Spagna.

L’assenza di conflitti di interesse tra il tutore e il bambino è il criterio principale da seguire nella scelta della persona o dell’istituto. Tuttavia, questa condizione viene